

<p>Tel./fax 090/9224511 C.F.: 82001980836</p> 	   <p>Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni" Liceo Classico - Liceo Linguistico Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate Via Cap.SPOTO n. 3 - 98057 Milazzo (ME) Cod. ME IS00200X - MEPC002017 - MEPS00201A</p>	<p>www.liceoimpallomeni.gov.it</p> <p>meis00200x@istruzione.it</p> <p>meis00200x@pec.istruzione.it</p>
---	---	---

Prot. N. 4180/C14 del 29.05.2018

CIG Z1F2543A01

CONTRATTO DI CONSULENZA

PREMESSO CHE

1. L'**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B. IMPALLOMENI"** con sede in Milazzo, via Cap. F.sco SPOTO n. 3, codice fiscale 82001980836, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Caterina NICOSIA nata a Toronto (CANADA) il 22.04.1958, codice fiscale NCSCRN58D62Z401A (da ora in poi denominata **Committente**) necessita di designare un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD);
2. L'Ing. Antonio CONSALVI, Cod. Fisc. CNS NTN 70D09 G273K, con studio professionale in Barcellona P.G. (ME), via Med. Oro S. Cattafi 64 (da ora in poi denominato **Consulente**), ingegnere informatico specializzato in informatica, reti di telecomunicazione, privacy, sicurezza sul lavoro e sistemi di qualità;
3. Il Consulente, dunque, dichiara di avere le competenze necessarie per svolgere il servizio richiesto dal Committente;
4. Il Consulente assume, con organizzazione dei mezzi necessari, il compimento del servizio dietro corrispettivo indicato al punto 3;

tutto ciò premesso

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

2. Oggetto dell'accordo e obblighi delle parti.

- Con il presente accordo il Committente nomina il Consulente, che accetta, Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD).
- Nell'ambito del presente accordo il Consulente erogherà il servizio richiesto nel rispetto dei compiti e delle regole previste dalla normativa vigente.
- Il Consulente svolgerà la propria attività in forma autonoma e indipendente, senza alcun vincolo di subordinazione, societario, associativo o di rappresentanza nei confronti del Committente.
- Nell'ambito del presente accordo, il Committente dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo nella misura di cui al punto 3;

- Il Committente fornirà al Consulente tutto il supporto logistico necessario e quest'ultimo assicura al Committente la piena e corretta esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo.

3. Corrispettivo

Il Committente riconosce al Consulente un corrispettivo di **1.000,00 euro netti (mille,00 euro + IVA 22% e cassa ingegneri)** da versare **a conclusione dell'incarico**. Il corrispettivo verrà fatturato dal Consulente al Committente al momento del verificarsi della condizione di pagamento che dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario. Il mancato rispetto del pagamento da parte del Committente comporta la facoltà del Consulente di esigere immediatamente le somme ancora dovute in forza del presente Contratto, oltre al pagamento degli interessi, automaticamente applicati a norma degli art. 4 c.1 e 5 c.1 del D. Lgs 231/2002, comunque nella misura complessiva del 6% annuo.

4. Durata dell'incarico. Recesso e Risoluzione

Il presente contratto avrà decorrenza dalla **data della stipula e durata di un anno**. Fermi restando tutti i motivi di risoluzione previsti dal codice civile e dalle leggi collegate, viene espressamente pattuito che, salvo il ristoro dei maggiori danni, il presente Contratto si risolverà di diritto nel caso di mancato rispetto da parte del Committente dei termini di pagamento stabiliti nel Contratto.

5. Modalità di trattamento dei dati personali. Riservatezza.

- Le Parti con il presente accordo si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal regolamento Europeo DGPR 679/2016 in materia di tutela dei dati personali
- Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano, sia durante il periodo di vigenza dello stesso che dopo la sua naturale scadenza, a mantenere rigorosamente riservate le informazioni, le notizie, i dati ed i documenti pertinenti all'altra Parte ("Informazioni Riservate"), di cui vengano o siano venute in qualunque modo a conoscenza, e che siano (o diventino) di dominio pubblico, o la cui diffusione sia comunque espressamente autorizzata. A tal fine, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, per informazioni Riservate deve intendersi ogni informazione relativa alle reciproche attività, organizzazioni, operazioni, situazioni economiche e finanziarie, ivi compresa l'identità e le informazioni relative ai clienti attuali, pregressi e futuri. Le Parti si assumono la responsabilità reciproca di garantire la riservatezza su tali informazioni anche in relazione ai comportamenti per ciò rilevanti dei propri dipendenti e/o collaboratori, nonché di società ad esse o da esse in qualche modo collegate o controllate. In ragione di quanto precede le informazioni Riservate potranno essere utilizzate unicamente per fini strettamente correlati all'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali informazioni. In ogni caso, le informazioni di pertinenza di un Parte non potranno essere riprodotte, duplicate o asportate dall'altra senza il preventivo consenso scritto della prima, anche se siano di dominio pubblico. Tutte le informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) all'intervenuta scadenza del presente Accordo e (b) su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno

che la Parte che le abbia ricevute non sia espressamente autorizzata a trattenere tali informazioni ad altro titolo. Le parti potranno conservare copia delle Informazioni Riservate dall'altra Parte unicamente al fine di adempiere a specifici e vigenti obblighi di legge.

6. Incedibilità del Contratto.

Il Contratto non è trasferibile né cedibile in capo a terzi

7. Limitazione di responsabilità

Nel rispetto delle inderogabili previsioni di legge, resta inteso tra le Parti che eventuali pretese risarcitorie (anche in forma penale) nei confronti del Consulente in relazione alle previsioni contenute nel presente Contratto ed alla sua esecuzione, non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e, comunque, non potranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore di quest'ultima. In forza di questa previsione, il Committente rinuncia fin d'ora espressamente ad ogni pretesa risarcitoria per la parte che - considerata la pretesa singolarmente o congiuntamente con altre precedenti o contestuali - ecceda tale valore.

8. Legge applicabile e Foro competente.

Il presente Contratto è regolato e dovrà essere interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

9. Clausole finali.

- Ciascuna parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti la preparazione e la stipula del presente accordo e dei relativi eventuali allegati, nonché per le proprie spese per consulenti legali, fiscali e aziendali in genere. Nessun mediatore o terzo in genere ha diritto ad alcuna commissione o compenso di altra natura in relazione al presente accordo.
- Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra le parti in relazione alle materie in esso trattate.
- La nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente accordo non si estenderà alle restanti clausole.
- Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere stipulata per iscritto.
- L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente accordo.

Milazzo li _____

Il Committente

Il Consulente
